

Art. 8. I provvedimenti d'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontificii sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel Tit. III, tabella A, n. 13, allegata al R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279.

Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con Decreto motuproprio, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal Tit. III, tabella A, n. 13, lettera g) allegata al predetto Decreto.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi colla tassa intiera prevista dall'art. 14 della detta tabella A.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di Cancelleria della Consulta Araldica previsti dal R. D. 31 marzo 1921, n. 517.

Art. 9. L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontificii e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente Decreto è data con Decreto Reale di autorizzazione seguito da RR. Lettere Patenti.

Art. 10. I titoli nobiliari pontificii e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dei cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana con la specifica annotazione di « *Concessione Pontificia* ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso ai sensi ed agli effetti del Decreto-Legge 20 marzo 1924, n. 442.

AVVERTENZA.

Per l'uso dei titoli pontifici nel Regno era stato già, con Deliberazione 2 febbraio 1925 della R. Consulta Araldica, approvato un apposito « Regolamento interno », pubblicato nel vol. VIII, n. 39 (30 gennaio 1928) del Bollettino della R. Consulta Araldica :

Regolamento interno per l'autorizzazione dei titoli nobiliari pontifici ; pubblicato nel *Bollettino della Consulta*, vol. VIII, n. 39, del 30 gennaio 1928.

Art. 1. L'autorizzazione ad usare nel Regno dei titoli conferiti dai Sommi Pontefici dopo il 1870, avviene mediante Decreto Reale. Essa può riguardare